

SERVIZIO ECONOMIA E SVILUPPO URBANO U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP Via A.Manzoni,34 61121 PESARO

Pesaro, lì 26/10/2022

REGIONE MARCHE
Dipartimento Sviluppo Economico

Direzione attività produttive e imprese Pec: regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it

Dipartimento Sviluppo Economico Giunta Regionale

Pec: regione.marche.sviluppoeconomico@emarche.it

OGGETTO: Richiesta parere in merito all'art. 30 del Regolamento regionale n. 4 del 07.06.2022

Con riferimento alle previsioni contenute nell'art. 30 del Regolamento regionale n. 4 del 07/06/2022, secondo cui "Gli esercizi di vicinato possono essere insediati nell'intero territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 22/2021 e dal presente Regolamento nonché dal PRG ovvero da altri strumenti urbanistici o regolamentari idonei. Qualora l'esercizio ricada in una zona soggetta a tutela, il Comune deve sentire le Autorità preposte alla tutela dei beni paesaggistici e culturali coinvolti", si rappresenta quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 117, comma 1, lett. s) della Costituzione, **lo Stato** ha competenza legislativa **esclusiva** in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- L'insediamento di un esercizio di vicinato, in un locale conforme alla classificazione catastale ed in regola con la normativa urbanistico-edilizia, ancorché ricompreso in un ambito vincolato, non necessita di un provvedimento espresso del comune ma si realizza mediante una segnalazione certificata di inizio dell'attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90;
- In tutti gli altri casi (realizzazione o ristrutturazione in zona vincolata di immobile da destinare ad esercizio di vicinato), laddove il contesto sia tutelato, si acquisisce preventivamente l'autorizzazione del Ministero della Cultura Soprintendenza ai beni culturali ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 (nel caso di beni monumentali) o il parere obbligatorio e vincolante del Ministero stesso, ai sensi dell'art. 146 del medesimo decreto (nel caso di beni paesaggistici).

Alla luce delle disposizioni dianzi richiamate non si comprende con quali modalità debba essere esercitata la prescrizione regolamentare che impone ai comuni un ulteriore onere, ovvero "sentire" preventivamente le autorità preposte alla tutela dei beni paesaggistici e culturali vincolati. Nel senso lessicale del termine, il funzionario addetto ai "controlli" (necessariamente successivi) di una SCIA per esercizio di vicinato, dovrebbe "sentire" la Soprintendenza, per poi intervenire con un

eventuale divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la Soprintendenza stessa valuti negativamente l'insediamento?

Ancor più difficile è comprendere quale possa essere il **contenuto** del parere, nel caso di insediamento di un'attività su edificio esistente e conforme per destinazione d'uso allo strumento urbanistico e catastale.

Si chiede, pertanto, di voler chiarire la portata della norma, onde poterne dare corretta applicazione in conformità alle leggi nazionali.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTEDott. Marco Fattore